

Resoconto riunione GSE-CIB

Sede GSE, 25 luglio 2018

PAGAMENTI FATTURE

Con riferimento a impianti IAFR, vengono segnalati numerosi ritardi nei pagamenti previsti per fine giugno (fatture in pagamento il 28 Giugno), senza alcuna segnalazione o avviso da parte del GSE.

Da contatti con il *Contact Center* è emerso che il ritardo è stato legato alla verifica di eventuali posizioni debitorie delle società con l' Agenzia delle Entrate.

GSE – Il GSE conferma quanto espresso dal *Contact Center* nonché di aver disposto i pagamenti in data 13 luglio, in esito al confronto con l' Agenzia, conclusosi positivamente per gli operatori.

Con riferimento a impianti FER, sono segnalate numerose mancate fatturazioni delle misure di maggio, a causa di misure “fuori picco”.

GSE – Per tutti i casi segnalati, le misure sono state acquisite “fuori picco” e validate a seguito dei tempestivi controlli effettuati dal GSE; tuttavia, a causa di un problema informatico non è stata proposta alcuna fattura. Rilevato il problema, il GSE si è tempestivamente attivato per risolverlo.

PROCEDURE OPERATIVE GESTIONE ESERCIZIO

Nel seguito si segnalano alcune problematiche riscontrate nell'ambito dei procedimenti di valutazione delle istanze ai sensi delle “Procedure Operative - Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi” pubblicate sul sito internet del GSE in data 20 dicembre 2017 (nel seguito, Procedure Operative).

- 1) Si riscontrano richieste di integrazione, con riferimento a comunicazioni trasmesse in data antecedente a quella di pubblicazione delle Procedure Operative (20/12/2017), secondo le modalità disciplinate dalle stesse procedure a distanza anche di anni e con tempistiche eccessivamente ristrette per consentire agli Operatori di poter ottemperare nei termini.

GSE – Si premette, innanzitutto, che la valutazione delle pratiche connesse agli interventi previsti dalle Procedure Operative intende configurarsi come un momento utile, anche e soprattutto nell'interesse degli Operatori, all'aggiornamento del c.d. “fascicolo elettronico” nella disponibilità del GSE. Con riferimento alle richieste di integrazione inerenti alle “istanze pregresse” (trasmesse in data antecedente a quella di pubblicazione delle Procedure Operative: 20/12/2017), si prende atto della potenziale difficoltà nel riuscire a reperire alcuni documenti in tempi ridotti e, pertanto, si ritiene che, fornendo le opportune motivazioni, l'Operatore possa richiedere una proroga dei tempi proposti dal GSE. In tal caso, il GSE metterà in atto le azioni opportune nell'ambito dello svolgimento del procedimento amministrativo in corso.

- 2) Viene richiesta documentazione di integrazione non inerente all'istanza trasmessa (ad esempio lo schema elettrico unifilare a integrazione istanza di "Modifica della configurazione di impianto", dovute alla "modifica, a seguito di variazione del titolo autorizzativo, dei combustibili/matrici di alimentazione").

GSE – Lo schema elettrico unifilare aggiornato viene richiesto nel caso in cui, a seguito dell'intervento, siano state realizzate "operazioni" sui "componenti principali elettrici" così come definiti nelle Procedure Operative.

Non sarà richiesto qualora l'Operatore dichiari che, a seguito dell'intervento, le summenzionate "operazioni" non sono state realizzate e, pertanto, che risulta confermato quanto riportato nello schema elettrico unifilare trasmesso al GSE nell'ambito dell'istruttoria per la definizione della data di avvenuta entrata in esercizio dell'impianto.

- 3) Alcuni operatori hanno ricevuto richieste di integrazione, con riferimento a distinte comunicazioni effettuate a distanza di anni, per cui i documenti integrativi devono essere trasmessi con modalità differenti, in un caso tramite PEC, nell'altro tramite SIAD. Si chiede conferma che il SIAD non sia il solo canale ufficiale di comunicazione.

GSE – Come previsto dalle Procedure Operative, si ribadisce che l'Operatore è tenuto a trasmettere, esclusivamente mediante l'applicativo informatico SIAD:

- a) le istanze relative agli interventi previsti dalle Procedure Operative (Moduli 1, 2 o 3 del SIAD);
- b) le "integrazioni" alle summenzionate istanze (Modulo 4 del SIAD), eventualmente richieste dal GSE a valle dell'analisi della documentazione trasmessa.

Nell'ambito della valutazione delle istanze di cui alla lettera a), inoltre, il GSE ha riscontrato la presenza di "istanze pregresse" (trasmesse in data antecedente a quella di pubblicazione delle Procedure Operative: 20/12/2017), anch'esse relative a interventi previsti dalle Procedure Operative, e ha avviato, in taluni casi, la relativa istruttoria.

Tanto premesso, qualora tali "istanze pregresse" siano state trasmesse dagli Operatori tramite il SIAD (l'applicativo informatico è stato infatti attivato nel corso dell'anno 2016), il GSE chiederà all'Operatore di trasmettere le eventuali "integrazioni" utilizzando il medesimo applicativo informatico (Modulo 4 del SIAD); in caso contrario ("istanze pregresse" trasmesse mediante posta raccomandata, PEC, ecc.), il GSE chiederà all'Operatore di trasmettere le eventuali "integrazioni" utilizzando la PEC.

- 4) Con riferimento alle istanze di "Rivalutazione dei parametri di calcolo dell'incentivo" (segnalatamente la quota forfettaria attribuita al consumo dei servizi ausiliari non alimentati con l'energia prodotta dall'impianto), trasmesse in data antecedente a quella di pubblicazione delle Procedure Operative (20/12/2017), sono state registrate tempistiche di risposta del GSE superiori ai 90 giorni.

GSE – Il GSE evidenzia un forte carico di richieste presentate dagli Operatori in data successiva a quella di pubblicazione delle Procedure Operative e ribadisce il proprio impegno a cercare di recuperare ritardi registrati nella lavorazione delle "istanze pregresse".

- 5) Con riferimento alle istanze di “Modifica della configurazione di impianto”, dovute alla “modifica, a seguito di variazione del titolo autorizzativo, dei combustibili/matrici di alimentazione”, il CIB propone di ritenere valida una “Relazione tecnica descrittiva e dettagliata della richiesta” sebbene la stessa non rechi timbro e firma di un “tecnico abilitato”. Al proposito, si segnala anche il fatto che, talvolta, per modificare la ricetta di alimentazione non sia necessario trasmettere all’Ente una relazione tecnica, con la conseguenza che tale onere sarebbe richiesto esclusivamente nell’ambito delle comunicazioni da rendere al GSE ai sensi delle Procedure Operative, rendendo il costo per la realizzazione della stessa eccessivo.

GSE – Il GSE ribadisce che le istanze relative agli interventi previsti nelle Procedure Operative devono essere corredate da una “Relazione tecnica descrittiva e dettagliata della richiesta, recante timbro e firma del tecnico abilitato”.

Tanto premesso, si riserva comunque di “ritenere valida” anche la relazione tecnica, recante timbro e firma del tecnico abilitato, trasmessa dall’Operatore agli Enti competenti (ad esempio: la relazione, recante timbro e firma del tecnico abilitato, presentata nell’ambito del procedimento di modifica del titolo autorizzativo oppure, qualora tale relazione “non sia necessaria”, la relazione, recante timbro e firma del tecnico abilitato, presentata nell’ambito del piano di utilizzazione agronomica, con il dettaglio della ricetta di alimentazione dell’impianto come aggiornata in seguito alla modifica del titolo autorizzativo).

CONGUAGLI ANNUALI TARIFFA ONNICOMPENSIVA (MODULISTICA)

Con riferimento alla documentazione da presentare per la richiesta di conguaglio della TO, il CIB segnala che, con riferimento all’energia lorda prodotta, sia necessario prevedere, in caso di assenza di contatori di tale dato, di poterlo derivare tramite altre grandezze misurabili. In tal senso, sarebbe necessario poter modificare opportunamente il modulo reso disponibile dal GSE, per rendere congruente la dichiarazione con tale procedimento.

GSE – Il GSE conferma la disponibilità a revisionare il modello in tal senso.